



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.12.2021;

letto il piano del consumatore proposto da RISPLENDEnte Liborio, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Falzone;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Maurizio Cioffi, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 L. 3/2012 ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;

ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;

ritenuto che la documentazione allegata dal debitore può ritenersi completa ed attendibile;

vista la legge n. 176/2020 con la quale è stato convertito il d.l. 137/2020;

considerato che in sede di conversione (art. 4 *ter* della legge 176/2020) sono state introdotte modifiche alla legge n. 3/2012;

rilevato che il ricorrente ha dichiarato di aver presentato, in data 14.02.2019, un ricorso per l'accesso alla procedura dell'accordo di composizione della crisi;

considerato che il relativo giudizio si è concluso per mancato raggiungimento del quorum richiesto dalla legge ai fini dell'approvazione dell'accordo;

considerato che tra i requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 7 della L. n. 3/2012 figura il non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad altre procedure in materia di sovraindebitamento;

ritenuto che la suddetta preclusione temporale a carico del debitore (non aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad altre procedure di sovraindebitamento) operi solo ove lo stesso abbia fruito "*degli effetti pieni dell'istituto nel quinquennio anteriore*" (così Cass. civ. n. 1869/2016);

ritenuto che la Suprema Corte, con sentenza del 26 novembre 2018, n. 30534, ha precisato che: *Tali effetti giocoforza conseguono all'emissione di un decreto di apertura, di modo che,*



in presenza di un provvedimento che, come nel caso di specie, abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei 5 anni previsti dalla norma sopra richiamata»;

ritenuto che anche nel caso di specie il procedimento precedentemente incoato dal ricorrente, per effetto della proposizione di un ricorso per l'accesso alla procedura dell'accordo di composizione della crisi, si è concluso per mancato raggiungimento del quorum di approvazione, prima dell'eventuale adozione del decreto di apertura della procedura conseguente all'omologazione dell'accordo;

ritenuto, invero, che il debitore non abbia beneficiato in alcun modo degli effetti riconducibili alla procedura di accordo;

ritenuto, conseguentemente, che risulta soddisfatto il superiore requisito di ammissibilità;

ritenuto che va valutata la meritevolezza del debitore;

rilevato che, per effetto delle modifiche intervenute *ex art. 4 ter* della legge 176/2020, tra i requisiti di ammissibilità della proposta del piano del consumatore, è richiesto (art. 7 comma 2, lett. *d-ter* della legge 3/2012) che quest'ultimo non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la nuova disposizione prevede una disciplina meno rigorosa rispetto a quella precedente, a tenore della quale era inammissibile la domanda proposta dal sovraindebitato il cui stato oggettivo fosse dipeso (da dolo o anche) da colpa non qualificata;

considerato che per ritenere sussistente la condizione ostativa della colpa grave non è sufficiente che il sovraindebitato abbia semplicemente ecceduto, mal calcolato le proprie capacità di rimborso, o che non abbia tenuto in debito conto possibili difficoltà ovvero eventuali future riduzioni delle capacità di reddito, ma occorre che il debitore sia stato assai avventato e che la sua imprudenza abbia rasentato l'irragionevolezza;

ritenuto che appare contrario alla *ratio* della norma, così come modificata, limitare l'accesso alla procedura del piano del consumatore ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia dipeso da fatti del tutto sopravvenuti ed imprevedibili;

ritenuto che, per non restringere eccessivamente la portata della Legge n. 3/2012 ed al contempo salvaguardare gli interessi del ceto dei creditori, occorre incentrare l'esame della meritevolezza del debitore sull'indebitamento iniziale (verificando il rapporto rata/reddito al momento della contrazione del debito) e poi sui motivi che abbiano indotto il consumatore a contrarre eventuali ulteriori debiti;

ritenuto che la valutazione di meritevolezza del debitore si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di inadempimento al momento



dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti;

ritenuto che nel caso che ci occupa, anche sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi, l'istante ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità del piano;

ritenuto, invero, che dall'esame dello "storico del sovraindebitamento" come descritto dal gestore della crisi e come risultante dal confronto tra il reddito mensile goduto dal ricorrente (si veda il "prospetto riepilogativo redditi" prodotto dall'istante) e le rate mensili dovute in ragione del mutuo ipotecario contratto nel 2008 e del finanziamento chirografario contratto nel 2011, risulta che il rapporto rata del debito/reddito mensile non fosse squilibrato, essendo - sino a quella data - l'importo disponibile del reddito mensile, al netto delle rate dovute, ancora sufficiente al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del debitore e di quelle della di lui famiglia;

ritenuto che risulta provata una contrazione del reddito da lavoro del ricorrente a far data dall'anno 2009, dovuta alla perdita del lavoro alle dipendenze della Dial s.p.a. (31.12.2008), e successivamente una ulteriore contrazione del reddito disponibile riconducibile alla conclusione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Gruppo 6 GDO s.r.l. (30.07.2011);

rilevato che successivamente, a far data dal 21.10.2011, il ricorrente ha intrapreso la professione autonoma di agente di commercio, poi cessata il 16.02.2016, percependo un reddito sensibilmente inferiore rispetto a quello goduto sino al 2011 (salvo che per l'annualità del 2013);

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che il sovraindebitamento sia essenzialmente riconducibile alla progressiva contrazione delle entrate reddituali subita dal ricorrente in conseguenza della incolpevole perdita dell'originario posto di lavoro;

considerato che le attività lavorative successivamente svolte o intraprese dal debitore non hanno consentito a quest'ultimo di godere di un reddito mensile sufficiente a provvedere sia al sostentamento delle esigenze familiari che al pagamento dei debiti contratti;

ritenuto, pertanto, che può escludersi che il sovraindebitamento sia imputabile a colpa grave del debitore;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 256.982,42, così distinta nella relazione dell'OCC:

- Mutuo ipotecario immobiliare del 22.05.2008, contratto con BNL s.p.a., per residui € 198.442,32;
- Finanziamento chirografario del 28.09.2011, contratto con BNL s.p.a., per residui € 25.378,05;



- Debito IVA per residui € 15.093,71;
- Debito per avvenuta condanna alle spese di lite pari ad € 7.885,00;
- Tributi verso Enti Locali, sanzione ed interessi per € 7.394,81;
- Aggio per € 1.092,75;
- Tributi erariali indiretti per € 554,82;
- Altri tributi per € 510,69;
- Interessi sui Tributi per € 454,27;
- Debito verso BNL per apertura di credito in c/c per € 176,00;

ritenuto che la sussistenza di un debito iva, residuo dalla pregressa attività di agente di commercio, non fa venir meno l'ammissibilità del piano del consumatore, al quale possono accedere anche quei soggetti "*che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano, in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle*" (così Cass. n. 1896/2016);

considerato che la Suprema Corte ha confermato l'ammissibilità del piano del consumatore anche in presenza di debiti iva relativi all'attività imprenditoriale o professionale ormai cessata;

rilevato che è stato concordato un compenso per l'OCC pari ad € 7.925,50;

considerato che il ricorrente ha proposto il pagamento integrale del credito prededucibile (compenso spettante all'OCC) entro i primi dieci mesi successivi all'omologazione del piano, il pagamento parziale del creditore ipotecario BNL s.p.a. in sedici anni, con rate mensili da pagare a far data dall'undicesimo mese dalla omologazione del piano, il pagamento integrale dei crediti muniti di privilegio mobiliare ed il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 26%;

considerato che il ricorrente assolverà all'impegno relativo al pagamento delle rate mensili, destinando ai creditori parte del proprio reddito da lavoro (che unitamente a quello della moglie ammonta a circa € 2.368,86 mensili) e trattenendo per sé la somma occorrente al soddisfacimento delle esigenze di vita sue e della di lui famiglia;

ritenuto che le rate mensili previste dal piano risultano compatibili con la capacità reddituale del debitore, valutata unitamente a quella del coniuge;

considerato, conseguentemente, che sussiste una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano;

ritenuto che la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati oltre l'anno, prevista dall'art. 8 comma 4 L. 3/2012, è ammessa purché sia data ai titolari dei crediti privilegiati la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore istante, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nel pagamento (così Cassazione, ordinanza n. 17391 del 20.08.2020);



considerato che, nel caso di specie, i titolari dei crediti privilegiati sono stati debitamente interpellati;

considerate le contestazioni formulate dal creditore BNL s.p.a.;

ritenuta la convenienza della proposta di piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria come evincibile dalla relazione particolareggiata del professionista, le cui conclusioni vanno condivise;

ritenuto, invero, che la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi dell'art. 12 bis, quarto comma, L. 3/2012, vada effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore bensì all'intera massa passiva, atteso che le procedure di sovraindebitamento perseguono una finalità pubblicistica di tutela del mercato, per evitare il diffondersi di fenomeni usurari, finalità che mal si concilia con l'esigenza di garantire il singolo creditore (così Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 dicembre 2020);

considerato che, nel caso di specie, la percentuale di soddisfacimento dei creditori privilegiati è uguale sia nell'ipotesi di omologa del piano del consumatore sia nell'ipotesi liquidatoria, mentre la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è superiore nell'ipotesi di omologa del piano, sicché la proposta di piano del consumatore va ritenuta complessivamente preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione all'intera massa dei creditori;

ritenuto che, in ragione dell'età del proponente (49 anni) e considerato che trattasi di lavoratore dipendente il cui reddito si presume essere costante negli anni a venire, la durata del piano (pari a complessivi sedici anni) può reputarsi ragionevole;

ritenuto, conclusivamente, che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta per i creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare ragionevolmente gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, infine, che la proposta di piano può essere omologata e che va demandata al professionista nominato, avv. Ornella Falzone, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento di esso;

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto da RISPLENDEnte Liborio, nato a Caltanissetta il 27.09.1973, C.F. RSP LBR 72E27 B429I);

attribuisce al professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Maurizio Cioffi, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il professionista documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice Delegato;



ordina la pubblicità del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale di Caltanissetta e la comunicazione alla Banca d'Italia, a cura del professionista;

inibisce a RISPLENDEnte Liborio la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

dispone che le spese del procedimento restino a carico del ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore e al gestore della crisi.

Caltanissetta, 13.01.2022

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco





Tribunale di CALTANISSETTA

CANCELLERIA FALLIMENTARE

N. 3/2021 RG. P.C.

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE RELATIVO AL DECRETO DI OMOLOGA PIANO DEL
CONSUMATORE DEL 13-14/01/2022

Il G.D. con provvedimento depositato il 17/01/2022, dispone che in luogo delle parole
“nato a Caltanissetta il 27.09.1973, C.F. RSP LBR 72E27B429I” si leggano ed intendano le
seguenti parole “nato a Caltanissetta il 27.05.1973, C.F. RSP LBR 73E27B429I”

Annotazione eseguita il 17/01/2022

Il cancelliere
L. Livecchi

